

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di AREZZO
Registrato il 26 GIU. 2024
N. 897 Vol. _____ Serie 3
Euro EURO



L'ADDETTO
Paola *[Signature]*

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23.06.2024

In data 23 giugno 2024 alle ore 11.00 si è riunita in seconda convocazione presso la sede sociale di via dell'Università snc Magione (PG) l'Assemblea dei Soci per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto al fine di renderlo conforme alle normative previste dal D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'iscrizione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, tenuto presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché del conseguimento del relativo riconoscimento ai fini dilettantistici.

I Soci presenti di persona o mediante delega, in regola con gli adempimenti statuari, sono quelli indicati nell'elenco in allegato e quindi sono complessivamente 23 su 52 aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'associazione Lovato Lanfranco assume, come previsto, la carica di Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea nomina quale Segretario dell'Assemblea il socio Pani Riccardo.

Il Presidente, accertata sia la regolarità della convocazione che la presenza del numero legale degli associati, dichiara aperta la seduta alle ore 11.30.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente dell'Assemblea Lovato Lanfranco che dichiara quanto segue:

- che lo statuto associativo va modificato al fine di renderlo conforme alle normative previste dal decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e



successive modificazioni e integrazioni, dettate dal D.lgs. n. 163/2022 e dal D.lgs. n. 120/2023, al fine dell'iscrizione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, registro istituito presso il Dipartimento dello sport, e con essa del conseguimento del relativo riconoscimento ai fini dilettantistici, necessario al fine di accedere ai benefici fiscali ed alle altre normative e contributi pubblici in materia di sport.

- che l'articolo 7 comma 1-quater del D.lgs. n. 36/2023, stabilisce che, la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 dello stesso articolo rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.
- che le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono uniformare i propri statuti, alle disposizioni imposte dalla normativa all'oggetto, entro il 30/06/2024.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Segretario dell'Assemblea Pani Riccardo che illustra il nuovo statuto.

Dibattito.

Votazione.

L'Assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto che si allega al presente verbale.

L'Assemblea da mandato al Presidente e al Segretario dell'Assemblea di registrare il nuovo Statuto e di procedere alla successiva trasmissione al Registro Nazionale delle attività Sportive Dilettantistiche.

Non essendovi null'altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00.

Il Segretario dell'Assemblea

Pani Riccardo

Il Presidente dell'Assemblea

Lovato Lanfranco



Assemblea Straordinaria dei Soci del 23.06.2024

Elenco dei Soci presenti di persona o mediante delega, in regola con gli adempimenti

PRESENTI:

statutari.

ABBATI FABRIZIO
APPICCIUTOLI MAURIZIO
CASSICCI LUCA
GABRIELI SIMONE
GERI MARCO
GULLO GASTANO
LANGOLA **SEBASTIANO**
LOVATO LANFRANCO
MAGNINI MARCO P.
MANCINI MATTEO
PANI RICCARDO
PIGNATELLI GABRIELE
PISANI MARCO
ZAGNOLI MORANO

[Handwritten signatures corresponding to the list of present members]

DELEGANTI

ALBERTI MARCO L.
ARONELLA VINCENZO
BRANDO ELISA
CAPOVILLA DONATELLA
CHERUBINI VITTORIO
ELI MATTEO
FEDERICI LUCA
NODDRA ENZO
RICHENBACH PAOLA

delega APPICCIUTOLI MAURIZIO
delega PANI RICCARDO
delega MANCINI MATTEO
delega ABBATI FABRIZIO
delega GABRIELI SIMONE
delega MAGNINI MARCO P.
delega LOVATO LANFRANCO
delega PIGNATELLI GABRIELE
delega PISANI MARCO

[Handwritten signatures and initials corresponding to the delegations]





**Dipartimento
per lo Sport**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**SI CERTIFICA LA REGOLARE ISCRIZIONE DI
CANOA CLUB PERUGIA**

C.F. 94064360541*

con sede legale in **Via dell'Università, n. 8 - 06063 Magione (PG)**
e legale rappresentante **LOVATO LANFRANCO, C.F. LVTLFR50R02L781M**

AFFILIATA A

Federazione Italiana Canoa Kayak n°: 17009 con validità fino al **31/12/2024** anche per attività paralimpica
Centro Sportivo Educativo Nazionale n°: 55912 con validità fino al **31/12/2024** anche per attività paralimpica
che ne attestano la regolare affiliazione e il riconoscimento ai fini sportivi al

**REGISTRO NAZIONALE
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

del **Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri**,
certificando altresì la natura dilettantistica della stessa, per tutti gli effetti
che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, ai sensi del d.lgs. 39/2021.



Data di creazione del certificato: **22/06/2024**

* L'anagrafica societaria (denominazione, sede, legale rappresentante) è aggiornata alla data di stampa.

Stampato il **22/06/2024**.

**SPORT
E SALUTE**







Statuto del

"Canoa Club Perugia Associazione sportiva dilettantistica"

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata **"Canoa Club Perugia Associazione sportiva dilettantistica"**, in breve **"Canoa Club Perugia A.S.D."** (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede in Via dell'Università snc 06063 Magione (PG) e Codice Fiscale n. 94064360541.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2 - Emblema sociale

L'emblema dell'Associazione è rappresentato dal disegno stilizzato in intestazione.

Articolo 3 - Oggetto

1. L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro (articolo 7, comma 1, lett. d D.Lgs. 39/2021).
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.



3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle stesse ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della **canoa, kajak** e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del C.O.N.I. e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

6. Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- la gestione di immobili, di centri sportivi, benessere o fisioterapici, ovvero la conduzione, il possedere, il prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile;
- l'attività di carattere motorio-sportivo, ludico, associativo, ricreativo, culturale ed educativo;
- l'esercizio, senza scopo di lucro, di attività di natura commerciale con l'obiettivo di autofinanziamento;
- la somministrazione di alimenti e bevande in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;



- la promozione e la partecipazione ad altre attività compatibili con gli scopi della Associazione, anche di natura commerciale, individuate dal Consiglio Direttivo.

7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del C.O.N.I., del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal C.O.N.I., a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del C.O.N.I., delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del C.O.N.I. e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Articolo 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Della vita associativa

Articolo 5 - Associati e Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche e, tramite il proprio rappresentante legale o un suo delegato, le associazioni sportive dilettantistiche, di promozione



sociale, enti sportivi o del terzo settore che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

2. Ai fini sportivi, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo, presso l'indirizzo di posta elettronica istituzionale, recante, tra l'altro, la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione, l'impegno a osservarne statuto e regolamenti e un indirizzo di posta elettronica in corso di validità che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni formali.

5. La qualifica di associato si acquisisce successivamente la delibera di accettazione del consiglio direttivo da decretare entro 90 giorni dalla domanda di ammissione e il pagamento delle quote associative previste.

6. In ogni caso, il consiglio direttivo entro 90 giorni dalla domanda di ammissione potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso la non iscrizione l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego presso l'indirizzo di posta elettronica istituzionale.

7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo e comunicata al richiedente.

8. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda



rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

11. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.

12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 — Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.10.

4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.



2. L'associato può in qualsiasi momento notificare, tramite l'indirizzo di posta elettronica indicato al momento della richiesta di iscrizione, al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.

3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo e debitamente comunicato. In mancanza, il termine è inteso al 31 dicembre dell'anno per cui si paga la quota associativa.

4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata all'interessato tramite l'indirizzo di posta elettronica indicato al momento della richiesta di iscrizione, il quale può presentare, tramite lo stesso indirizzo di posta elettronica, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.

5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.



TITOLO III

Degli organi associativi

Articolo 8 - Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

2. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea generale degli associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il vice presidente;
- e) il segretario;
- f) il tesoriere;



- g) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.
- h) Il collegio dei probiviri, qualora istituito.

Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola con quanto previsto dal presente statuto ed in particolare da tutti gli associati che siano iscritti nel libro degli associati da almeno 90 giorni, che abbiano già versato le quote associative annuali e che non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.
3. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di militanza sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
 - a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'apposito articolo del presente statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante apposito "Avviso di convocazione", da comunicare all'indirizzo di posta elettronica indicato al momento della richiesta di iscrizione, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di 24 ore dalla prima convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.



10. L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di militanza ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

12. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

13. L'assemblea nomina tra i soci presenti e in regola con gli adempimenti statutari un segretario che redige e sottoscrive insieme al presidente, un verbale assembleare, in cui devono essere riportate le deliberazioni. Il verbale assembleare deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le forme ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

14. In caso di elezioni delle cariche sociali, l'assemblea nomina una commissione elettorale, che dovrà governare le operazioni di voto e che dovrà essere composta da un presidente, da un segretario e da uno o più scrutatori da scegliere tra i soci presenti e in regola con gli adempimenti statutari.

15. Il segretario della commissione elettorale redige e sottoscrive insieme al presidente e agli scrutatori della commissione elettorale un verbale elettivo. Il verbale elettivo deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le forme ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

16. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

17. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

18. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

19. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte dal socio proponente e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

20. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno solo con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
 - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
 - g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
 - i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
 - b) sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - c) sui diritti reali immobiliari;
 - d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;



- e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 12 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ..

Articolo 13 - Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. È in ogni caso necessario che:
 - comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
 - vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;



- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 14 - Il Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri dispari, eletti dall'Assemblea, ivi compreso il presidente.

3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge e revoca, a scrutinio segreto, il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.

5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I..

7. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di 3 mandati consecutivi.



8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.

9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile da tenersi in ogni caso entro 30 giorni.

10. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi dell'apposito articolo del presente statuto.

11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

14. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

15. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le forme ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

17. Non possono essere amministratori dell'associazione coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e coloro che siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Articolo 15 - Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano di militanza, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.



3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

Articolo 16 – Convocazione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare o quando la maggioranza dei consiglieri ne chiede la convocazione e comunque almeno 3 volte l'anno; è convocato dal presidente con avviso contenente la data, l'ora, il luogo, l'ordine del giorno da comunicare all'indirizzo di posta elettronica indicato al momento della richiesta di iscrizione da ogni associato componente, con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

Articolo 17 – Compiti del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;



- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 18 - Il Presidente

1. Presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione. Vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
3. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 19 - Il Vicepresidente

1. Sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.



2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.

3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.

4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo del versamento delle quote associative annuali, delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 21 - L'Organo di revisione

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea e resta in carica per lo stesso periodo del consiglio. Può essere sia monocratico che collegiale.

2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.

5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.



6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss, cod. civ..

Articolo 22 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri può essere eletto dall'Assemblea e resta in carica per lo stesso periodo del consiglio. È composto da tre membri scelti tra i soci che eleggono, nella loro prima seduta, il Presidente ed il Segretario.

Al Collegio dei Probiviri sono demandate le seguenti funzioni:

1. Esercitare l'alta vigilanza per il rispetto da parte degli organi dell'associazione delle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti.
2. Intervenire per l'amichevole composizione delle divergenze che comunque sorgessero nell'associazione, senza pregiudizio per l'esercizio della potestà disciplinare.
3. Esprimere pareri sulle questioni ad esse sottoposte dal Consiglio Direttivo.
4. Convocare l'assemblea dei soci in caso di trasgressione, da parte degli organi dell'associazione

Il Collegio dei Probiviri è convocato almeno dieci giorni prima della data della riunione dal suo Presidente con apposito invito contenente l'ordine del giorno da trattare; in assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano di militanza. Le sedute sono valide solamente se risulta presente la maggioranza dei componenti. Delle delibere adottate e dei pareri emessi viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei voti ed a scrutinio palese, a meno che il Presidente richieda lo scrutinio segreto e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 23 – Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell'associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio



della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Articolo 24 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31° dicembre di ciascun anno.

Articolo 25 - Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 26 - I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c) giudici/arbitri;



d) dirigenti;

e) tecnici, istruttori;

f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;

2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Articolo 27 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con esclusione delle deleghe.

2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Articolo 28 - Clausola compromissoria

Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione Italiana a cui l'associazione si sarà affiliata. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

Articolo 29 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.



Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato nella riunione dell'assemblea dei soci tenuta nella sede sociale in Via dell'Università snc 06063, Monte del Lago di Magione (PG) il giorno 23.06.2024.

Cognome, Nome e firme

Il Segretario dell'Assemblea

Pani Riccardo

Il Presidente dell'Assemblea

Lovato Lanfranco



